



UNIONE DEI COMUNI PARTE MONTIS

Gonnostramatza – Masullas – Mogoro – Pompu – Simala – Siris

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (RPD) E SUPPORTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

L'anno duemilaventisei, il giorno _____ del mese di _____, in Mogoro nella sede dell'Unione dei Comuni "PARTE MONTIS", con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

- il Comune di Gonnostramatza, in persona del Sindaco Piras Federica,
- nata a _____ il _____ domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale (codice fiscale _____) il quale interviene nel presente in qualità di rappresentante legale dell'ente ed in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____ ;
- il Comune di Masullas, in persona del Sindaco Vacca Ennio, nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale (codice fiscale _____) il quale interviene nel presente in qualità di rappresentante legale dell'ente ed in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____ ;
- il Comune di Mogoro, in persona del Sindaco Orrù Luca nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale (codice fiscale _____) il quale interviene nel presente in qualità di rappresentante legale dell'ente ed in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____ ;
- il Comune di Pompu, in persona del Sindaco Atzei Moreno, nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale (codice fiscale _____) il quale interviene nel presente in qualità di rappresentante legale dell'ente ed in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____ ;

- il Comune di Simala, in persona del Sindaco Atzei Gian Marco, nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale (codice fiscale _____) il quale interviene nel presente in qualità di rappresentante legale dell'ente ed in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____ ;
- il Comune di Siris, in persona del Sindaco Pilloni Emanuele, nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale (codice fiscale _____) il quale interviene nel presente in qualità di rappresentante legale dell'ente ed in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____ ;

E

l'Unione dei Comuni "PARTE MONTIS" in persona del Presidente Pilloni Emanuele, nato a Olbia (SS) il 03/02/1987 domiciliato per la sua carica presso l'Unione "PARTE MONTIS", con l'assistenza e l'opera del Segretario della stessa Unione dei Comuni (codice fiscale 90037340958) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera dell'Assemblea n. 7 del 30/06/2026;

PREMESSO CHE

- all'art. 42, comma 2, lett. e), del testo unico delle autonomie locali, TU. n. 267 del 2000 tra le competenze del consiglio comunale è compreso l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico, alle Unioni di Comuni spetta l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché ogni altra funzione ad esse conferite dai comuni;
- l'art. 7 della legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2016 e ss.mm.ii. prevede che le Unione dei Comuni "Esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge e dai comuni che ne fanno parte.";
- l'art. 16 della precitata legge regionale n. 2 del 2016, è previsto, tra l'altro, quanto segue:
 - *"La Regione promuove la stabilità delle gestioni associate, l'efficiente gestione dei servizi, le economie di scala nello svolgimento delle funzioni amministrative, assicurando nei programmi regionali il finanziamento prioritario delle unioni di comuni;*
 - *La Regione garantisce il finanziamento delle unioni di comuni mediante trasferimenti a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007. (omissis ...);*

- *Nella ripartizione a favore delle unioni di comuni si tiene inoltre conto del maggior numero di funzioni svolte oltre a quelle obbligatorie.”;*
- in data 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento Europeo n. 2016/679, adottato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo in data 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 4 maggio 2016, è stato reso definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE, a decorrere dal 25 maggio 2018;
- l’art. 37 del Regolamento europeo, secondo cui gli organismi pubblici sono tenuti a designare un Responsabile della protezione dei dati (RPD) che assicuri una gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del comma 6, essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere la funzione in base ad un contratto di servizio.
- lo stesso art. 37 prevede altresì, che è ammessa la designazione di un RPD unico per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione, per cui è da considerarsi plausibile la possibilità di gestione associata del servizio;

DATO ATTO CHE

- i Comuni di Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu e Siris, con atti approvati dai rispettivi Consigli comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi dell’art. art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 12/2005, Unione denominata “PARTE MONTIS”, con approvazione dell’atto costitutivo;
- con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 26/10/2007 è stato approvato lo Statuto;
- con deliberazione dell’Assemblea n. 5 del 18/04/2016 è stata accettata la richiesta del Comune di Simala di adesione all’Unione con decorrenza 01/01/2017;
- il Comune di Simala con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 25/05/2016 ha deliberato l’adesione all’Unione dei Comuni Parte Montis;
- con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 24 del 21/07/2016, l’Unione dei Comuni Parte Montis ha preso atto dell’adesione del Comune di Simala all’Unione dei Comuni Parte Montis con decorrenza 01/01/2017;
- con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni n. 1 del 26/01/2017 è stato modificato lo Statuto per l’ordinamento ed il funzionamento dell’Unione tra i comuni di Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala e Siris;

Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 9 del 29/05/2020 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il trasferimento del servizio;

Richiamate le seguenti deliberazioni dei Consigli comunali che hanno approvato il trasferimento all'Unione dei compiti e delle funzioni del servizio di responsabile per la protezione dati (RPD) e supporto in materia di protezione dei dati approvando nel contempo il relativo schema di convenzione:

- Comune di Gonnostramatza – delibera Consiglio Comunale n. 7 del 26/06/2020;
- Comune di Masullas – Del. Consiglio n. 8 del 22/06/2020;
- Comune di Mogoro – Del. Consiglio n. 15 del 11/06/2020;
- Comune di Pompu – Del. Consiglio n. 21 del 24/09/2020;
- Comune di Simala – Del. Consiglio n. 19 del 30/11/2020;
- Comune di Siris – Del. Consiglio n. 7 del 15/07/2020;

Considerato che lo schema della presente convenzione è stato approvato con le seguenti deliberazioni consiliari:

- Comune di Gonnostramatza, deliberazione n. _____ del _____
- Comune di Masullas, deliberazione n. _____ del _____
- Comune di Mogoro, deliberazione n. _____ del _____
- Comune di Pompu, deliberazione n. _____ del _____
- Comune di Simala, deliberazione n. _____ del _____
- Comune di Siris, deliberazione n. _____ del _____

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra i sottoscritti comparenti nella loro qualità di Sindaci pro-tempore dei Comuni di Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala e Siris ed il Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni Parte Montis si stipulano i seguenti patti e condizioni che si riportano:

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

La presente Convenzione disciplina la gestione dei compiti e delle funzioni relativi al servizio di responsabile per la protezione dati (RPD) e supporto in materia di protezione dei dati dell'Unione dei Comuni Parte Montis e dei Comuni di Gonnostramatza, Mogoro, Masullas, Pompu, Simala e Siris.

I Comuni di Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala e Siris, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, confermano la volontà di trasferire il servizio all'Unione dei comuni Parte Montis, che conferma e accetta i compiti e le funzioni organizzative e gestionali per l'esecuzione della funzione del servizio di servizio di responsabile per la protezione dati (RPD) e supporto in materia di protezione dei dati.

Art. 3 – Finalità

La gestione associata del servizio di responsabile per la protezione dati (RPD) e supporto in materia di protezione dei dati ha come finalità di garantire all'Unione e ai Comuni associati, l'assistenza tecnica, giuridica e professionale necessaria per gli adempimenti della norma vigente, nello specifico supportare gli uffici dell'Unione e dei Comuni, in particolare il titolare interno del trattamento, il responsabile del trattamento e l'autorizzato al trattamento, per la corretta applicazione del nuovo modello delineato dal legislatore Europeo e da quello Nazionale.

La gestione associata è finalizzata altresì a garantire obiettivi e finalità di efficienza dell'azione amministrativa, in una logica di risparmio economico e di tendenziale uniformazione dei processi. L'Unione, in particolare, si pone come strumento di razionalizzazione delle risorse economiche che permetta, alle amministrazioni pubbliche, di attivare con minore sforzo in termini di risorse umane e finanziarie i diversi processi, utilizzando risorse comuni.

Art. 4 – Ambito di intervento

La gestione associata ha il compito di organizzare il servizio di responsabile per la protezione dati (RPD) e supporto in materia di protezione dei dati ed in particolare deve svolgere le seguenti attività:

- attivare le procedure di individuazione dell'operatore economico cui affidare il "Servizio di Responsabile per la Protezione Dati (RPD) e supporto in materia di protezione dei dati;
- organizzazione e gestione operativa del servizio di responsabile per la protezione dati (RPD) e supporto in materia di protezione dei dati;
- rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti annualmente, con elaborazione dei riparti per la quota delle spese a carico dei Comuni.

Art. – 5 Attività del responsabile protezione dati

Il Responsabile Protezione Dati (RPD) dovrà per ogni singolo ente:

- a) informare e fornire consulenza al titolare al trattamento o al responsabile al trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento U.E. 2016/679 e da altre disposizioni dell'Unione e degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare sull'osservanza del sopracitato regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative: alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del regolamento U.E. 2016/679;
- d) cooperare con l'autorità di controllo;
- e) fungere da punto di contatto (referente) per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del regolamento U.E. 2016/679 ed effettuare, se del caso, consultazioni relative a qualunque altra questione;
- f) fornire un parere su quanto rilevato dall'analisi del rischio di tipo tecnico/organizzativo e indicare eventuali azioni da intraprendere per stabilire le opportune misure di sicurezza adeguate rispetto ai rischi eventualmente rilevati.
- g) effettuare una valutazione dello stato dell'arte dell'Ente in materia di protezione dei dati fornendo una analisi che evidenzi lo stato di conformità/non conformità al regolamento U.E. 2016/679;
- h) supportare gli Enti nella fase operativa di adeguamento al documento di analisi sia tramite presenza in loco, ove richiesto, che da remoto per le seguenti attività:
 - predisposizione dei registri delle attività di trattamento dati – art. 30 del Regolamento UE 2016/679;
 - creazione del registro del *data breach* e delle modalità di notifica e comunicazione artt. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679;
 - assistenza per l'individuazione delle modalità di gestione delle segnalazioni e richieste di accesso ai dati personali;
 - revisione o redazione dei regolamenti interni inerenti la protezione dati;
 - revisione delle modulistiche inerenti la protezione dati, compresi i provvedimenti di designazione dei responsabili, referenti e degli autorizzati al trattamento dati.
- i) Fornire supporto per la redazione delle analisi del rischio di tipo tecnico/organizzativo;
- j) garantire al personale la formazione specifica, sia di tipo giuridico che di tipo tecnico/organizzativo;

Art. 6 – Attività in capo ai singoli enti

Ogni singolo Ente facente parte dell'Unione dei Comuni e la stessa Unione dei Comuni, oltre ad ottemperare alle richieste del Responsabile Protezione Dati, dovranno fornirgli supporto per lo svolgimento delle attività relativamente a:

- raccolta dati necessari per le attività di supporto;
- collaborare nella redazione dei documenti il cui contenuto dovrà essere predisposto dal Responsabile Protezione Dati;
- predisporre gli atti per l'approvazione di nuovi regolamenti e della modulistica;

Art. 7– Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni.

Art. 8 – Ambito territoriale

L'ambito territoriale dei compiti e delle funzioni relative al servizio è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

Art. 9 – Dotazione organica

La dotazione organica per la gestione delle attività e delle funzioni relative al servizio di responsabile per la protezione dati (RPD) e supporto in materia di protezione dati è composta dal personale dell'Unione dei Comuni Parte Montis, compreso quello con contratto a Tempo determinato e il personale appartenente ai Comuni associati che prestano servizio presso l'Unione stessa.

Art. 10 – Rapporti associativi

Nell'ambito delle finalità di cui al precedente articolo 3, i Comuni aderenti delegano l'Unione a svolgere, per conto di tutti gli Enti aderenti e per la stessa amministrazione dell'Unione, le funzioni organizzative e gestionali per l'esecuzione della funzione del servizio.

Art. 11 – Rapporti finanziari

I costi totali per l'esercizio del servizio di responsabile per la protezione dati (RPD) e supporto in materia di protezione dei dati vengono sostenuti dall'Unione con i fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie.

La quota di partecipazione dei costi sostenuti per la gestione del servizio è per il 70 % a carico dell'Unione dei Comuni Parte Montis e per il restante 30% a carico dei Comuni associati secondo il seguente criterio di ripartizione:

- 30 % ripartito in parti uguali;
- 70 % in base al numero dei dipendenti al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento;

La spesa sostenuta dall'Unione dei Comuni vincola tutti i Comuni associati al pagamento delle spettanze degli stessi.

Le eventuali successive modifiche dei criteri di ripartizione e delle percentuali come sopra definite avranno efficacia a decorrere dal primo gennaio seguente all'adozione delle relative delibere da parte degli enti associati.

Entro il primo trimestre dell'anno di spettanza, il Responsabile del Servizio Finanziario trasmette ai comuni la nota di ripartizione delle somme dovute, sulla base del contratto stipulato;

Le spettanze dovranno essere versate in un'unica soluzione entro il mese di giugno dell'anno di competenza.

Art. 12 – Recesso - Revoca del Servizio

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 7 dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Ciascun Comune che sottoscriva questa convenzione può recedere con l'approvazione di apposita delibera consiliare, da assumere non oltre il 30 giugno di ogni anno, trasmettendone copia, con formale comunicazione, all'Unione. In tal caso il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il recesso di un ente dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione associata della funzione per i restanti enti, salve le successive decisioni da parte dei competenti organi degli enti sottoscrittori la presente convenzione, nel rispetto degli accordi negoziali in essa contenuti.

Nell'ipotesi in cui il recesso comportasse ulteriori oneri a carico dei restanti comuni o dell'Unione, derivanti dagli impegni contrattuali in essere, gli oneri resteranno in carico al Comune recedente, salvo accordi differenti deliberati dalla Giunta dell'Unione.

Il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

La convenzione potrà, inoltre, essere risolta anticipatamente, qualora vi sia la volontà espressa di tutti i Comuni convenzionati, con le modalità di cui sopra. Lo scioglimento decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 13 - Forme di consultazione e controversie

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione e relativi agli interventi.

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti i compiti e le funzioni del servizio di responsabile per la protezione dati (RPD) e supporto in materia di protezione dati è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente. Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifiche competenze tecniche e amministrative, dipendenti o consulenti dell'Unione.

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;

un altro nominato dalla Giunta dell'Unione;

il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 14 – Disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni parti della presente convenzione, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte dei rispettivi organi competenti, nonché alle norme Statutarie dell'Unione e alle disposizioni in tema di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

Art.15 – Disposizioni finali

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale.

Relativamente agli adempimenti in materia di bollo e registrazione si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'Unione e l'incaricato esterno individuato dal Comune aderente si impegnano al rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del D. Lgs. 196/2003 e di ogni atto dell'Unione avente ad oggetto l'attuazione delle norme in materia di protezione di dati personali.

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, gli estremi del presente atto verranno pubblicati sul sito web dell'Unione.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di Gonnostramatza

per il Comune di Masullas

per il Comune di Mogoro

per il Comune di Pompu

per il Comune di Simala

per il Comune di Siris

per il Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni "PARTE MONTIS"
